

## **Art. 19. Bandi di concorso**

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.

*(comma così modificato dall'[art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.

*(comma così modificato dall'[art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*